



REGOLAMENTO
PREMIO “LA CITTA' DELLE DAME”

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.69 del 19 e 20/12/2011 e in vigore dall' 01/01/2012.

INDICE

ART. 1 – Ente Promotore.....	4
ART. 2 – Finalità.....	4
ART. 3 – Cerimonia di premiazione.....	4
ART. 4 – Organo valutatore.....	4
ART. 5 – Modalità di segnalazione delle candidature.....	4

ART. 1 – Ente Promotore

La Provincia di Bologna istituisce il Premio “La città delle dame”, per dare riconoscimento al valore delle donne nella società.

ART. 2 – Finalità

Il premio è conferito a donne, che rappresentino – attraverso azioni, attività o percorsi di vita – voci, valori e talenti da porre all'attenzione della Comunità locale o nazionale.

La scelta riguarderà figure – individui, gruppi o organizzazioni – capaci di esprimere, con la testimonianza della vita e delle opere, il contributo distintivo delle donne nell'organizzazione sociale, culturale, economica e politica, rafforzandone presenza, ruolo e valori.

ART. 3 – Cerimonia di premiazione

Il riconoscimento, di norma, è conferito solennemente l'8 marzo di ogni anno, in concomitanza con la celebrazione della Festa internazionale della donna, presso la Sala del Consiglio Provinciale.

ART. 4 – Organo valutatore

La scelta è effettuata dal Consiglio provinciale, previo esame e selezione da parte delle Commissioni Consiliari competenti sentito l'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Elette e delle Amministratrici della Provincia di Bologna e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi della Provincia di Bologna. Le Commissioni Consiliari competenti potranno avvalersi, nell'attività istruttoria, delle competenze tecniche specialistiche esterne necessarie, in relazione ai profili specialistici delle candidate.

ART. 5 – Modalità di segnalazione delle candidature

Le candidature possono essere formulate dalla Giunta provinciale, da singoli Consiglieri provinciali, da enti o da associazioni tramite apposito modulo da presentare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.